

ART. 1 - OGGETTO	
ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE	
ART. 3 - VALORE STIMATO	
ART. 4 - PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	
4.1 - lotto 1 - MASCHERINE CHIRURGICHE	
4.1.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI.....	
4.1.2 Requisiti del confezionamento.....	
4.2 LOTTO 2 - SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2	
4.2.1. Requisiti dei dispositivi.....	
4.2.2 Requisiti del confezionamento.....	
4.3 LOTTO 4 - Guanti IN NITRILE.....	
4.4.1. Requisiti dei dispositivi.....	
4.4.2 Requisiti del confezionamento.....	
4.4 LOTTO 5 - Occhiali PROTETTIVI.....	
4.5.1. Requisiti dei dispositivi.....	
4.5.2 Requisiti del confezionamento.....	
4.5 LOTTO 6 - CAMICI	
4.6.1. Requisiti dei dispositivi.....	
4.6.2 Requisiti del confezionamento.....	
4.7 LOTTO 7 - CUFFIE COPRICAPO.....	
4.7.1. Requisiti dei dispositivi.....	
4.7.2 Requisiti del confezionamento.....	
4.8 LOTTO 8 - SOVRASCARPE.....	
4.8.1. Requisiti dei dispositivi.....	
4.8.2 Requisiti del confezionamento.....	
4.9 LOTTO 9 - SOLUZIONI DISINFETTANTI	
4.9.1. Requisiti della soluzione	
4.9.2 Requisiti del confezionamento.....	
4.10 Conservazione dei prodotti.....	
4.11 Imballaggio per il trasporto dei colli.....	
ART. 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	
ART. 6 - SOGGETTO INCARICATO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA	
7.1 MODALITÀ' DI EMISSIONE DEGLI ORDINI	
7.2 Consegna della fornitura	
ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ'	
ART. 9 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO	
ART. 10 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA	

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	
ART. 13 - CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	
ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA	
ART. 15 - PENALI	
ART. 16 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
ART. 17 - RECESSO	
ART. 18 - SUBAPPALTO	
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI	
ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY	
ART. 21 - RINVIO NORMATIVO	

TRA

l'Ordine TSRM-PSTRP di Modena e Reggio Emilia, con sede in 41123 Modena Strada San Cataldo 59/5 (di seguito per brevità Ordine TSRM), qui rappresentato dal Dott. Massimiliano Contesini nella sua qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante,

E

la Società PST-Paper Service Technology Srl, con sede legale in Pomezia (RM), Via dei Castelli Romani 22, capitale sociale Euro 20.000= P.IVA 13245251007, in persona del Amministratore e legale rappresentante Sig. Mauro Iacutone, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da Impresa (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")
PREMESSO CHE

a) nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19, l'art. 1 del DL 76/2020, come convertito nella L. 120/2020, consente, fino al 31 dicembre 2020 di acquisire con affidamento diretto forniture di importo inferiore a euro 75.000,00;

b) con delibera di Consiglio è stato individuato PST-Paper Service Technology Srl, di seguito per brevità Fornitore

e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, la polizza da Voi richiesta è in fase di espletamento.

d) il codice identificativo gara per ciascun lotto, CIG, è il seguente:

Lotto 1 CIG: 8312864861

Lotto 2 CIG: 8312899544

Lotto 4 CIG: 83129374A0

Lotto 5 CIG: 8312950F57

Lotto 6 CIG: 83129596C7

Lotto 7 CIG: 8312966C8C

Lotto 8 CIG: 83129710B0

Lotto 9 CIG: 8312978675

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Con la sottoscrizione, il Fornitore si obbliga a fornire i dispositivi con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al successivo art. 4.

I servizi connessi alla fornitura (imballaggio, spedizione, trasporto ecc.) si intendono prestati dal Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima; per tali servizi al Fornitore non sarà corrisposto alcun prezzo ulteriore.

I servizi inclusi nel prezzo del dispositivo, secondo le caratteristiche tecniche stabilite nella presente Convenzione comprendono l'imballaggio, il trasporto e la consegna dei prodotti presso

gli acquirenti dislocati nella provincia di Roma.

Le quantità di dispositivi stimate sono riportate nella seguente Tabella:

Tabella 1

Beni oggetto della fornitura	Quantità totali indicative
Lotto 1 - Mascherine chirurgiche	1316 confezioni
Lotto 2 - Semimaschere filtranti FFP2	6726 confezioni
Lotto 4 - Guanti in nitrile	122 confezioni
Lotto 5 - Occhiali protettivi	66 paia
Lotto 6 - Camici	328 confezioni
Lotto 7 - Cuffie copricapo	49 confezioni
Lotto 8 - Sovrascarpe	22 confezioni
Lotto 9 - Soluzioni disinfettanti	291 confezioni

Per ciascun lotto il presente contratto sarà valido per un periodo massimo di tre mesi, e comunque fino al termine dei quantitativi sopra riportati ed entro l'importo di euro 75.000,00.

Ogni iscritto all'Ordine, in base alla convenzione presente su ciascun lotto, potrà sottoscrivere Ordine di fornitura, secondo i termini e le condizioni della presente Convenzione.

In caso di esaurimento delle disponibilità complessive di consegna offerte, l'Ordine TSRM/PSTRP di Modena e Reggio Emilia potrà richiedere nuovamente ai Fornitori le disponibilità di consegna entro ulteriori termini temporali dettati da specifiche esigenze.

ART. 2 - DURATA

La presente Convenzione ha una durata di un massimo di tre mesi e comunque fino all'esaurimento dei quantitativi previsti per ciascun Lotto.

La Convenzione è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti, senza che occorra alcun ulteriore specifico atto formale fino allo scadere del termine dell'obbligazione di garanzia dei prodotti dell'ultima consegna effettuata.

La Convenzione si estingue al termine di cui sopra, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa.

ART. 3 - VALORE STIMATO

Il valore massimo della fornitura è stimato come segue:

- Lotto 1 - Mascherine chirurgiche - € 13.115,50
- Lotto 2 - Semimaschere filtranti FFP2 - € 43.719,00
- Lotto 4 - Guanti in nitrile - € 1463,50
- Lotto 5 - Occhiali protettivi - € 262,00
- Lotto 6 - Camici - € 13.116,00
- Lotto 7 - Cuffie copricapo - € 320,50
- Lotto 8 - Sovrascarpe - € 145,50
- Lotto 9 - Soluzioni disinfettanti - € 2912,70

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, per la mancanza di costi da interferenza, trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08. Tale circostanza esonera dalla predisposizione del Duvri in base ai criteri fissati dall'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Lotto 1 - Mascherine chirurgiche - prezzo offerto per unità Euro 0,45- Capacità di consegna entro 4 giorni

Lotto 2 - Semimaschere filtranti FFP2 - prezzo offerto per unità Euro 2.5- Capacità di consegna entro 4 giorni

Lotto 4 - Guanti in nitrile - prezzo offerto per unità Euro 13- Capacità di consegna entro 8 .giorni

Lotto 5 - Occhiali protettivi - prezzo offerto per unità Euro 5- Capacità di consegna entro 4 giorni

Lotto 6 - Camici - prezzo offerto per unità Euro 4,5- Capacità di consegna entro 4 giorni

Lotto 7 - Cuffie copricapo - prezzo offerto per unità Euro 7,5- Capacità di consegna entro 4 giorni

Lotto 8 - Sovrascarpe - prezzo offerto per unità Euro 8 - Capacità di consegna entro 4 giorni

Lotto 9 - Soluzioni disinfettanti - prezzo offerto per unità Euro 1,8/125ml-Euro 5,9/500 ml-Euro 9,50/1 Lt-Euro 37/5 Lt Capacità di consegna entro 4 giorni;

Il Fornitore riconosce che l'offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell'appalto.

Con l'offerta formulata il Fornitore assume interamente su di sé, esentandone l'Ordine TSRM/PSTRP di Modena e Reggio, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica della fornitura e, pertanto, non può eccepire, durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

ART. 4 - PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

4.1 - LOTTO 1 - MASCHERINE CHIRURGICHE

Le mascherine chirurgiche oggetto dell'appalto di fornitura devono essere concepite in modo da evitare che chi le indossa contamina l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i. Sebbene concepite per utilizzo in ambito medico, tali maschere facciali possono anche essere destinate a essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche (v. anche introduzione alla norma tecnica UNI EN 14683:2019).

4.1.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA MASCHERINE CHIRURGICHE	
Descrizione e certificazioni di riferimento	Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 "Medical face masks - Requirements and test methods" e dotata di marcatura CE
Campo di utilizzo	Adatto all'uso in ambito sanitario
Riutilizzabilità	Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro
Caratteristiche costruttive	Almeno 3 strati (due strati esterni di tessuto non tessuto e almeno uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante); almeno due elastici
Peso	5 gr ± 10%

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell'esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione.

4.1.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere 8 in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- classe di appartenenza;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE;
- numero di pezzi contenuti;
- dicitura monouso o non riutilizzabile;
- eventuali istruzioni d'uso.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto. Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all'interno fino a un numero massimo di 50 pezzi.

4.2 LOTTO 2 - SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2

Le semimaschere filtranti tipo FFP2 oggetto dell'appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all'atto dell'offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza della Convenzione. Esse devono essere concepite in modo da essere utilizzate in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol).

4.2.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono proteggere dalle particelle dannose per la salute allo stato solido e devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA FFP2	
Descrizione e certificazioni di riferimento	Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, omologate alla norma europea EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking" e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi, e dotata di marcatura CE
Campo di utilizzo	Adatto all'uso in ambito sanitario
Riutilizzabilità	Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro
Caratteristiche costruttive	Forma: indifferente (coppa/conchiglia/pieghevole); Bardatura: costituita da almeno due elastici Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo oppure altro sistema per la aderenza al viso Senza valvola di espirazione
Peso	Fino a 15 g

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell'esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione.

4.2.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

codice e nome del prodotto;

- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE;
- numero di pezzi contenuti;
- dicitura monouso e/o non riutilizzabile;
- eventuali istruzioni d'uso e classe di appartenenza.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto. Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all'interno fino a un numero massimo di 50 pezzi, in modo da permettere l'estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.3 LOTTO 4 - GUANTI IN NITRILE

I guanti oggetto dell'appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all'atto dell'offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza della Convenzione. Essi devono essere concepiti in modo da essere utilizzati in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.4.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA GUANTI	
Descrizione e certificazioni di riferimento	Guanti di protezione contro i virus conformi alla norma ISO 16604 Procedura B, marcati ISO 374-5:2016 ovvero ad altra norma idonea a garantire la protezione da virus, e dotati di marcatura CE
Riutilizzabilità	Monouso non riutilizzabile
Campo di utilizzo	non chirurgici; non sterili
Materiale	in nitrile
Dimensioni	Lunghezza non inferiore a 240 mm con tolleranza ± 10
Taglie	Disponibili in taglia S, M, L, XL Ambidestri

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell'esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione.

4.4.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE;
- numero dei pezzi in esse contenuti;
- dicitura monouso;
- taglia;
- eventuali istruzioni d'uso.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto. Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all'interno fino a un numero massimo di 100 pezzi, in modo da permettere l'estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.4 LOTTO 5 - OCCHIALI PROTETTIVI

Gli occhiali oggetto dell'appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all'atto dell'offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza della Convenzione.

Essi devono essere concepiti in modo da essere utilizzati in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.5.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA OCCHIALI	
Descrizione e certificazioni di riferimento	Occhiali a mascherina, con protezione laterale a completa protezione degli occhi conformi alla norma EN 166 o equivalente e dotati di marcatura CE
Riutilizzabilità	Riutilizzabili (non monouso)
Caratteristiche costruttive	Forma avvolgente; Utilizzabili direttamente anche sopra gli occhiali da vista; Senza effetto correttivo.
Taglie	Disponibili in taglia S e/o M, L e/o XL

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell'esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione.

4.5.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (busta o scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE;
- eventuali istruzioni d'uso;
- taglia.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto. Ogni singola confezione deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all'interno al massimo 3 pezzi, in modo da permettere l'estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.5 LOTTO 6 - CAMICI

I camici oggetto dell'appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione,

importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all'atto dell'offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza della Convenzione. Essi devono essere concepiti in modo da essere utilizzati in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.5.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDE TECNICHE CAMICI	
Descrizione e certificazioni di riferimento	Dispositivi di protezione individuale conformi alle norme EN 13688:2013 e EN 14126:2006 - III categoria o equivalenti, dotati di marcatura CE, D. Lgs. 475/92 e s.m.i.
Riutilizzabilità	Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro
Campo di utilizzo	non chirurgici; non sterili
Caratteristiche	Maniche lunghe Polsini elastici e resistenti Laccio vita resistente Lacci collo resistenti
Materiale	Tessuto impermeabile
Taglie	Disponibili in taglia S, M, L, XL

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell'esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione.

4.5.2. REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (busta o scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- taglia;
- marcatura di conformità CE;
- eventuali istruzioni d'uso.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

Ogni singola confezione deve contenere all'interno al massimo 30 pezzi, deve essere robusta e facile da aprire, e fatta in modo da permettere l'estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.6 LOTTO 7 - CUFFIE

Le cuffie oggetto dell'appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all'atto dell'offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza della Convenzione. Esse devono essere concepite in modo da essere utilizzate in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.6.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA CUFFIE COPRICAPO	
Descrizione e certificazioni di riferimento	Dispositivi Medici di classe I ai sensi del D.lgs.37/2010 in attuazione della DIR.93/42 CE s.m.i dotati di marcatura CE
Riutilizzabilità	Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro
Caratteristiche costruttive	Morbida, inodore, con elastico lungo tutto il bordo
Materiale	TNT Traspirante
Grammatura	min. 10 gr. /mq
Taglie	Taglia M e/o L

Il difetto dei predetti requisiti riscontrati comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione.

4.7.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (busta o scatola resistente) in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

La confezione deve essere idonea allo stoccaggio in comuni armadi in dotazione delle Strutture destinatarie e deve garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto. Ogni singola confezione deve contenere all'interno al massimo 100 pezzi, deve essere robusta e facile da aprire, e fatta in modo da permettere l'estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.7 LOTTO 8 - SOVRASCARPE

I sovrascarpe oggetto dell'appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all'atto dell'offerta, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza della Convenzione. Essi devono essere concepiti in modo da essere utilizzati in ambiente sanitario e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da virus).

4.8.1. REQUISITI DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

SCHEDA TECNICA SOVRASCARPE	
Descrizione e certificazioni di riferimento	Sovrascarpe impermeabile
Riutilizzabilità	Monouso
Caratteristiche costruttive	Con elastico superiore; resistenti e durevoli per tutto il turno di lavoro; adatto almeno a scarpe di taglia 44-45

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell'esecuzione contrattuale comporta grave

inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione.

4.8.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni (busta o scatola resistente).

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE (qualora posseduta).

Ogni singola confezione deve contenere al massimo 100 pezzi, in modo da permettere l'estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

4.9 LOTTO 9 - SOLUZIONI DISINFETTANTI

Le soluzioni disinfettanti oggetto dell'appalto di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e/o comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio, e dovranno rispondere, all'atto dell'offerta, ai requisiti

Descrizione	Gel idroalcolico semplice (alcol etilico/isopropilico min. 60%-70%) con eccipienti/emollienti protettivi nei confronti della disidratazione per antisepsi mani
-------------	--

previsti dalle disposizioni vigenti in materia nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il periodo di vigenza della Convenzione.).

4.9.1. REQUISITI DELLA SOLUZIONE

La soluzione deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato nel corso dell'esecuzione contrattuale comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione.

4.9.2 REQUISITI DEL CONFEZIONAMENTO

I dispositivi devono essere contenuti in flaconi in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- eventuali istruzioni d'uso.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere riportate chiaramente, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.

I flaconi devono essere provvisti di dosatore o dispenser e contenere una quantità minima di 150 ml e massima di 1.000 ml.

4.10 CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

Il Fornitore deve adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti durante il trasporto, nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione incendi.

4.11 IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO DEI COLLI

L'imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura dei prodotti sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Sull'imballaggio dei colli deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- dati identificativi del Fornitore;
- dati dell'Ordinativo di fornitura;
- sintetica descrizione dei prodotti contenuti;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari che devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili;
- tutte le indicazioni/etichette previste da legge.

Non deve essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sull'imballaggio esterno causata dall'apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es.corriere, depositario, ecc).

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

ART. 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti pubblici, nel corso dell'esecuzione, l'Ordine TSRM/PSTRP può imporre al Fornitore variazioni in aumento della fornitura, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione, agli stessi patti, prezzi e condizioni della Convenzione originaria.

La modifica entro il quinto dell'importo originario è proposta dal Rup e formalizzata con atto di sottomissione sottoscritto dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto la Convenzione.

ART. 6 - SOGGETTO INCARICATO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'esecuzione della Convenzione è diretta dal Responsabile unico del procedimento (Rup).

Il Rup:

- verifica la corretta esecuzione della fornitura;
- verifica l'eventuale difformità di consegna presso gli iscritti all'Ordine TSRM/PSTRP che hanno effettuato l'Ordine di Fornitura.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Rup si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

ART. 7 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

7.1 MODALITÀ' DI EMISSIONE DEGLI ORDINI

Gli Ordinativi di fornitura contengono le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, i luoghi di consegna (circoscritta alla Provincia di Modena e Reggio Emilia), nonché i nominativi e i numeri di telefono dell'iscritto che ha richiesto la fornitura, ed è previsto un quantitativo minimo di euro 150

Il Fornitore s'impegna a evadere tempestivamente gli Ordinativi nonché a soddisfare eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

L'invio degli ordini è effettuato tramite email , fax o posta elettronica certificata.

7.2 CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna deve essere effettuata, per ciascun lotto, nei termini riportati in premessa ed all'art. 3.

Il Fornitore effettua la consegna a proprio rischio e a proprie spese, attestando la data di consegna nel Documento di Trasporto sottoscritto dall'iscritto all'Ordine TSRM/PSTRP.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e facchinaggio.

La consegna deve essere effettuata, al piano, di regola nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, ore 9-13, e 15-18 ovvero in orari diversi concordati; non si effettuano consegne fuori dalla Provincia di Modena e Reggio Emilia.

Il Fornitore deve garantire l'evasione di qualsiasi Ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato.

Alla consegna di ciascun Ordinativo di fornitura, l'iscritto all'Ordine TSRM/PSTRP accerterà che nel documento di trasporto siano riportati i dati identificativi del Fornitore (incluso codice fiscale e partita iva), il numero dei colli consegnati, il numero e la data dell'Ordinativo di fornitura inviato dal committente, la data e il luogo di avvenuta consegna nonché eventuali annotazioni inerenti alla consegna del materiale.

E' onere dell'iscritto all'Ordine TSRM/PSTRP verificare l'integrità degli imballaggi degli involucri o delle confezioni con i quali i prodotti consegnati vengono commercializzati, la loro conformità all'Ordinativo di fornitura, la presenza di difetti o alterazioni.

In caso di esito negativo dei controlli, l'iscritto all'Ordine TSRM/PSTRP, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data della consegna, comunica al RUP la non conformità dei prodotti, che ne chiede la sostituzione al Fornitore.

I prodotti, che per qualsiasi motivo sono rifiutati a causa delle circostanze sopra indicate, devono essere ritirati, entro 48 ore dalla richiesta, a cura e spese del Fornitore, il quale dovrà provvedere alla loro sostituzione senza alcun aggravio di spesa, entro 5 giorni lavorativi dalla data del ritiro.

Il ritiro o la sostituzione dei prodotti rifiutati oltre i tempi previsti, comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, fatta eccezione per i casi di temporanea indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del Fornitore.

ART. 9 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura, da effettuarsi o al momento dell'ordine o alla consegna, è a carico dell'iscritto all'Ordine TSRM/PSTRP, e costituisce certificato di pagamento.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 10 - CORRISPETTIVOMODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo di ciascun Ordinativo di fornitura, a carico dell'iscritto all'Ordine TSRM/PSTRP, è determinato sulla base delle quantità di prodotti consegnati e dei prezzi offerti.

Il Fornitore emette, pertanto, una fattura elettronica per ciascun Ordinativo di fornitura nella quale deve essere indicato il numero dell'Ordinativo di fornitura cui si riferisce, la data di consegna, i prodotti consegnati con l'indicazione del prezzo, e i dati forniti dall'iscritto all'Ordine TSRM/PSTRP che ha effettuato l'ordinativo di fornitura.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore si obbliga, a ulteriore conferma e/o a completamento di quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a manlevare e tenere indenne l'Ordine TSRM/PSTRP dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti oggetto della Convenzione, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi; a tal fine il Fornitore ha consegnato alla stazione appaltante, apposite polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e dipendenti e di responsabilità civile prodotto con adeguato massimale rispetto all'importo contrattuale, con la quale la compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto delle merci e dei prodotti oggetto dell'appalto, consegnati trasferiti dall'aggiudicatario a terzi.

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all'Ordine TSRM/PSTRP dal comportamento del Fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 13 - CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura oggetto della presente Convenzione, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri, pena la risoluzione della Convenzione, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego.

Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'affidamento e quelle sopravvenute durante tutto il periodo contrattuale, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della presente Convenzione dalle competenti autorità per la

produzione, il confezionamento, la distribuzione e il recapito dei prodotti oggetto della fornitura. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Ordine TSRM/PSTRP di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordini di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa/fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

L'Ordine TSRM ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa/fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, l'Ordine TSRM ha diritto di valersi direttamente della garanzia per le modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, in caso di risoluzione e recesso, e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L'Ordine TSRM ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa/fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

L'Impresa/fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

L'Ordine TSRM può richiedere all'Impresa/fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, l'Ordine TSRM conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'Impresa/fornitore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del l'Ordine TSRM verso l'Impresa/fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - PENALI

In caso di ritardo nelle consegne, riportati nelle premesse al contratto, all'art. 3 e nell'art. 7, non

imputabile a causa di forza maggiore, ovvero qualora i prodotti difettati o non conformi agli Ordinativi di fornitura vengano ritirati o sostituiti oltre i termini previsti dal precedente art. 8, il Rup procede all'applicazione delle penali, pari all'1 per cento dell'importo netto dell'intero Ordinativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali non potranno complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto della Convenzione, di cui al successivo art. 16).

Ferma restando l'applicazione delle penali sopra previste, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l'Ordine TSRM/PSTRP si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione della Convenzione, così come meglio descritto al successivo art. 16.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse, salvo l'annullamento dell'Ordinativo concordato per mancata consegna oltre i 30 giorni lavorativi.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all'applicazione della penale.

ART. 16 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la cessione della Convenzione e il subappalto non autorizzato;
- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza (cfr. il successivo art. 20);
- l'applicazione di penali per un importo cumulato superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 15);
- il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore, di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare la Convenzione risolta di diritto per colpa del Fornitore medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Ordine TSRM/PSTRP stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia della Convenzione, l'Ordine TSRM/PSTRP interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

ART. 17 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs. 159 del

2011, l'Ordine TSRM/PSTRP può recedere dalla presente Convenzione in qualunque tempo, con le modalità di cui all'art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite, calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

ART. 18 - SUBAPPALTO

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e previa autorizzazione dell'Ordine TSRM/PSTRP, il Fornitore può affidare in subappalto parte della fornitura oggetto di Convenzione, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del medesimo.

All'atto dell'offerta, il Fornitore deve indicare le parti della fornitura che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti alla Convenzione.

ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avvengono nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/03.

Il personale assunto presso la ditta fornitrice deve possedere le qualità di sicura affidabilità e riservatezza. Il Fornitore risponde dell'operato del personale nei confronti dell'Ordine TSRM/PSTRP e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell'erogazione della fornitura. L'Ordine TSRM/PSTRP è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre il Fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 e s.m.

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, l'Ordine TSRM/PSTRP contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ordine TSRM/PSTRP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione (cfr. art. 16), fermo restando l'obbligo per il Fornitore di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 21 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016.

Modena, lì 2/12/2020

La Committente

Il Fornitore
PST - Paper Service Technology Srl
Via dei Castelli Romani, 22
00049, Pomezia
P.IVA e C.F. 13245251007

Clausole ex art. 1341 e 1342

Il sottoscritto MAURO IACUTONE, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

ART. 3 - VALORE STIMATO

ART. 4 - PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

ART. 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

ART. 6 - SOGGETTO INCARICATO DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ'

ART. 9 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO

ART. 10 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 13 - CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 15 - PENALI

ART. 16 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 17 - RECESSO

ART. 18 - SUBAPPALTO

ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 21 - RINVIO NORMATIVO

Il Fornitore

il legale rappresentante

PST - Paper Service Technology Srl

Via dei Castelli Romani, 22

00040 Pomezia

P.IVA e C.G. 13745251007